



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

AUGUSTA

PESCA PROFESSIONALE SUBACQUEA

ORDINANZA N° 01/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo di Augusta,

VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1986 così come modificato dal D.M. 2 maggio 1987;

VISTO il D.M. n. 249 del 1 giugno 1987 sulla disciplina della pesca subacquea professionale;

VISTI i D.Lgs. nn. 153 e 154 del 26 maggio 2004 che hanno apportato modifiche alla suddetta Legge n. 963 del 14 luglio 1965 sulla disciplina della pesca marittima;

VISTO il Decreto Legislativo n. 4/2012 sul riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca;

CONSIDERATO che la Commissione Consultiva Locale Compartimentale, prevista dall'art. 7 della Legge n. 963 del 14 luglio 1965, è stata soppressa dal D.Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004, e che la Commissione Consultiva Locale Regionale, a tutt'oggi non è stata ancora istituita;

TENUTO CONTO della ridotta estensione dell'area di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo e dell'andamento batimetrico dei fondali insistenti all'interno dei limiti di giurisdizione;

RITENUTO necessario regolare lo sforzo di pesca subacquea professionale nell'ambito del Compartimento Marittimo di Augusta, ai sensi dell'art. 8 D.M. 20 ottobre 1986 così come modificato dal D.M. 2 maggio 1987, stabilendo anche in via sperimentale, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1 **(ambito di applicazione)**

La presente Ordinanza si applica per la pesca professionale subacquea; sono esclusi dalla presente disciplina i pescatori subacquei sportivi.

Articolo 2 **(Autorizzazione)**

L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale è rilasciata esclusivamente a coloro che soddisfino i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 20.10.1986. La pesca subacquea professionale può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 249 del 1 giugno 1987.

L'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale è rilasciata dal capo del Compartimento Marittimo, sulla base dei titoli e dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ha la durata di anni 1 (uno) dalla data di rilascio ed è valida soltanto nell'ambito del Compartimento Marittimo di Augusta.

Il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale che possono essere rilasciate nel Compartimento Marittimo di Augusta è stabilito in 3 (tre).

Le autorizzazioni alla pesca professionale verranno rilasciate, previo accertamento dei requisiti e della validità della documentazione, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale, i precedenti titolari, sempre che mantengano i requisiti previsti e abbiano esercitato la pesca nel rispetto della normativa vigente in materia, mantengono la precedenza su eventuali nuovi richiedenti.

L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti n.1), 2) e 3) del D.M. 10.10.1986 e successive modifiche e integrazioni ed è rinnovata ogni anno dietro presentazione del certificato di cui al punto 3), ovvero dell'art.5 del medesimo D.M. 20.10.1986, come modificato dal D.M. 02.05.1987.

Parimenti l'autorizzazione può essere dichiarata decaduta con provvedimento dell'Autorità Marittima in ipotesi di ripetute violazioni alla normativa di settore e alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Articolo 3

La pesca subacquea professionale è vietata:

- a) a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 (cento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle unità da pesca professionale;
- d) a distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- e) in zone di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi determinate dal Capo del Compartimento Marittimo;

- f) a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi di mare di fiumi e di corsi d'acqua, bacini, di porti e approdi, nonché degli scarichi;
- g) nelle zone di divieto previste da apposite ordinanze dell'Autorità Marittima di Augusta;
- h) dal tramonto al sorgere del sole e in condizioni meteomarine avverse;
- i) nei periodi di divieto previsti per specie ittiche speciali secondo le norme e i regolamenti anche di carattere locale, in vigore.

Articolo 4 (Segnalazioni)

Il pescatore subacqueo professionale in immersione ha l'obbligo:

- 1) di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. Analogamente la bandiera di cui sopra dovrà essere issata anche sul mezzo nautico di appoggio.
- 2) di avere un mezzo nautico di appoggio come meglio precisato all'articolo 7 comma 1.
- 3) di operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Articolo 5 (Pesca di specie ittiche speciali)

Il pescatore subacqueo professionale è obbligato all'osservanza delle limitazioni in termini temporali, quantitativi e qualitativi previsti dalle norme e regolamenti, anche di carattere locale, in vigore.

Articolo 6 (Taglie minime, controlli quantitativi e qualitativi)

I prodotti della pesca dovranno rispettare i limiti di taglia minima previste dalle norme e regolamenti, comunitari e nazionali, in vigore.

I prodotti della pesca non potranno essere commercializzati e trasportati senza essere stati preventivamente sottoposti ai controlli quantitativi e qualitativi delle competenti autorità sanitarie.

A tal proposito viene individuato come punto di sbarco obbligatorio del pescato il molo Sant'andrea del porto di Augusta.

Articolo 7 (Unità di appoggio)

Il pescatore professionale subacqueo dovrà utilizzare un'imbarcazione esclusivamente adibita ad appoggio, la stessa dovrà essere iscritta ai RR.NN.MM e GG. con destinazione all'attività di pesca o alternativamente con destinazione a servizi speciali per uso in conto proprio.

Al fini della salvaguardia dei pescatori subacquei è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi di respirazione (di cui è fatto divieto di servirsi per la pesca subacquea, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 249 del 1 giugno 1987) dotati,

esclusivamente e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri.

Durante l'attività di pesca subacquea, è fatto obbligo al pescatore professionale subacqueo di avere costantemente a bordo del mezzo nautico almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Articolo 8 **(Comunicazioni)**

E' fatto obbligo per i pescatori subacquei professionali di comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Augusta a mezzo radio o telefono dell'inizio attività di pesca e al termine della stessa.

Articolo 9

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano, le norme e i regolamenti, anche di carattere locale, in vigore.

Articolo 10

La presente ordinanza potrà essere revisionata in relazione al numero massimo di autorizzazioni e alle zone di pesca, ove ritenuto necessario.

Articolo 11

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e della Legge n. 963 del 14.07.1965 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo d'ufficio e alla pagina Ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/Augusta.

Augusta, 10 GEN 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Attilio MONTALTO

